



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 giugno 2012 n.66

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 49 della Legge 21 dicembre 2009 n.168;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta dell'11 giugno 2012;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO DEL DECRETO DELEGATO 6 AGOSTO 2010 N.146

Art. 1

1. L'espressione "entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta variazione" contenuta all'articolo 4, comma 2 del Decreto Delegato 6 agosto 2010 n.146 è soppressa.

Art. 2

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato 6 agosto 2010 n.146, come già modificato dall'articolo 2 del Decreto Delegato 3 ottobre 2011 n.155, è così sostituito:

"Art. 6 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00.

2. Il Capo della Protezione Civile, accertata la violazione di cui al comma che precede, ordina al trasgressore di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni. L'inosservanza a tale ordine è punita ai sensi dell'art. 259 del Codice Penale e comporta l'applicazione, da parte del Capo della Protezione Civile, della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 6.000,00.

4. Il Capo della Protezione Civile, accertata la violazione di cui al comma che precede, ordina al trasgressore di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni. L'inosservanza a tale ordine è

punita ai sensi dell'art. 259 del Codice Penale e comporta l'applicazione, da parte del Capo della Protezione Civile, della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni.

5. Nel caso in cui, prima del formale accertamento della violazione da parte del Capo del Servizio Protezione Civile, il trasgressore provveda volontariamente alla trasmissione del fascicolo di intervento di cui all'articolo 3 o della comunicazione di aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 2 o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, la sanzione prevista ai superiori commi 1 e 3 è stabilita nelle seguenti misure, fatta, comunque, salva la facoltà di oblazione volontaria di cui agli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68:

- a) un decimo della misura indicata ai commi 1 e 3 per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento che siano effettuate entro il 31 dicembre 2012;
- b) la metà della misura indicata ai commi 1 e 3 per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, che siano effettuate in data successiva al 31 dicembre 2012.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica agli edifici, depositi, locali e impianti completati dopo l'entrata in vigore del presente decreto delegato in relazione ai quali, pertanto, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) come integrati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 3 ottobre 2011 n.155, comporta l'applicazione della sanzione di cui ai superiori commi 1 e 3.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 giugno 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta